



COMUNE DI MONTEPRANDONE

(Provincia di Ascoli Piceno)

Registro Generale n. 8

ORDINANZA

n. 2 del 19-02-2026

Oggetto: Misure di prevenzione e sensibilizzazione relative alla presenza di esemplari di lupi nel Territorio Comunale di Monteprandone.

L'anno duemilaventisei addì diciannove del mese di febbraio,

IL SINDACO

VISTO l'articolo 1 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" che stabilisce la protezione della fauna selvatica compreso il lupo (*canis lupus*), quale specie particolarmente protetta in tutto il Territorio Nazionale e le disposizioni che ne regolano la gestione ai fini della conservazione della biodiversità;

RILEVATO che il lupo, pur essendo un' animale dall'elevato valore ecologico e simbolico, può entrare in conflitto con alcune attività umane e che dunque, nelle aree urbane e periurbane di presenza della specie, è necessario un adeguato monitoraggio e l'applicazione di adeguate misure di prevenzione finalizzate alla salvaguardia dell'animale coniugate alla esigenza di sicurezza dei cittadini;

TENUTO CONTO delle normative europee in materia di conservazione delle specie e della necessità di rispettare gli obiettivi di tutela della biodiversità come sancito dalla Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) che stabilisce le condizioni per la conservazione e gestione della fauna selvatica;

DATO ATTO che la presenza di esemplari di lupo in aree naturali limitrofe ai centri abitati e alle zone agricole, sta provocando allarme tra la Cittadinanza, soprattutto per chi si trova a percorrere, anche solo per diporto, le vie e i sentieri del vasto Territorio Comunale;

RITENUTO che al fine di prevenire possibili situazioni di conflitto in particolare a danno degli animali d'affezione, si rende opportuno porre in essere specifiche prescrizioni promuovendo una adeguata informazione e sensibilizzazione della Cittadinanza circa le condotte corrette da tenere in caso di avvistamento o presenza di lupi;·

VALUTATO che si ritiene altresì necessario adottare delle prescrizioni ai fini della tutela della specie per salvaguardarne il naturale comportamento e l'indole selvatica, prevenendo l'instaurarsi di un'eccessiva confidenza con l'ambiente antropizzato;

CONSIDERATO che, come oramai conclamato, l'accesso a residui alimentari di origine antropica può nel tempo compromettere l'istinto naturale del lupo e dare il via ad un processo di

progressiva assuefazione dell'animale alla presenza umana, con la conseguenza di cronicizzarne le sopratamente anomalie comportamentali;

ATTESO che per scongiurare una tale evenienza risulta pertanto necessario rimarcare gli obblighi già presenti nei Regolamenti Comunali, in particolare quello sulla gestione dei rifiuti urbani, nonché prevedere nuove specifiche disposizioni di natura comportamentale;

TENUTO CONTO che il recente *"Protocollo sperimentale per l'identificazione e la gestione dei lupi urbani e confidenti"* predisposto dall'ISPRA, ha dettato le linee guida inerenti le misure preventive atte a impedire i prefati fenomeni di assuefazione dei lupi alle aree antropizzate;

EVIDENZIATO che i lupi, per la ricerca del cibo, compiono spostamenti quotidiani nell'ordine di decine di chilometri;

VALUTATO che pertanto risulta necessario adottare un provvedimento che contempli l'intero Territorio Comunale di Monteprandone;

ATTESO che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, in ragione dei dettami di cui agli artt. 50 e 54 del D.Leg.to n. 267/2000, può adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento;

SENTITO il Responsabile del 5° Settore – Polizia Locale anche nella sua qualità di Comandante della Polizia Provinciale di Ascoli Piceno;

VISTA la nota della Regione Marche dell'11 novembre 2025 avente ad oggetto *"Presenza del lupo nelle aree antropizzate – sensibilizzazione e collaborazione inter-istituzionale"*;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del servizio rifiuti;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana e Civile Convivenza del Comune di Monteprandone;

VISTO Regolamento Comunale per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini;

VISTO il D.Leg.to n.267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali – e in particolare gli artt. 50 commi 1 e 3 e 54,

per tutto quanto sopraesposto, a tutela della sicurezza pubblica e al fine di proteggere gli animali domestici e/o di affezione e di allevamento,

ORDINA

alla popolazione residente e non residente dell'intero Territorio Comunale di Monteprandone, quanto segue:

- di vietare qualsiasi comportamento che possa attirare esemplari di lupi o altra fauna nel contesto urbano e in particolare:
 - È vietata qualsiasi attività di deposito incontrollato di qualsiasi fonte alimentare che possa costituire elemento di attrazione;
 - è vietato l'abbandono di qualsiasi scarto organico al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani;
- di utilizzare sempre il guinzaglio nella conduzione dei cani in tutte le aree aperte e comunque di non lasciare i cani incustoditi o liberi di vagare in aree accessibili al lupo o altre specie di fauna;

- di non provvedere alla somministrazione di cibo agli animali domestici in luoghi aperti e non protetti e/o all'esterno delle abitazioni;
- di provvedere all'alimentazione dei gatti delle colonie feline censite avendo cura di rimuovere il cibo non consumato al termine dei pasti;
- non alimentare intenzionalmente qualsiasi specie di animale selvatico;
- non avvicinare esemplari di lupo o altri animali selvatici.

ORDINA altresì

di segnalare tempestivamente alle Autorità competenti tramite il Numero Unico Regionale **112** qualsiasi avvistamento in ambito urbano di esemplari di lupo.

DISPONE

che la presente Ordinanza abbia efficacia immediata e validità di mesi tre che, permanendo la situazione di emergenza, potranno essere prorogati per il tramite di una ulteriore identica disposizione Sindacale.

AVVERTE

che i trasgressori, salve le più gravi fattispecie penali, civili od amministrative connesse o concorrenti anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00 prevista dall'art.7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, con pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione pari ad **€ 100,00**.

DISPONE altresì

che la presente ordinanza venga comunicata:

- a tutta l'**utenza** mediante pubblicazione all'Albo Pretorio (per la durata di 15 giorni);
- a tutti gli **Organi di Stampa** per una ampia diffusione;
- alla **Prefettura – UTG di Ascoli Piceno**;
- alla **Questura di Ascoli Piceno**;
- al **Comando Provinciale dei Carabinieri di Ascoli Piceno**;
- alla **Giunta Regionale** nella persona dell'Assessore alle **Politiche Faunistiche** per opportuna conoscenza;
- al **4° Settore Assetto del Territorio – Tutela Ambientale – Attività Produttive** e al **5° Settore Polizia locale** per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza;
- alla **Polizia Provinciale di Ascoli Piceno**;
- agli altri **Organi di Polizia** aventi competenza sul territorio;
- alla **PicenAmbiente S.p.A..**

AVVERTE infine

che ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Ancona entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO

Sergio Loggi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on – line, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 19-02-2026 al 06-03-2026.

Li 19-02-2026

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Maria Immacolata Casulli